

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I – DEFINIZIONE.....	pag	2
Art. 1 – OGGETTO.....	pag	2
TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.....	pag	2
Art. 2 – FINALITA’.....	pag	2
Art. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA.....	pag	2
Art. 4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA.....	pag	3
TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI.....	pag	3
Art. 5 - SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI	pag	3
Art. 6 - RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI.....	Pag	3
Art. 7 – CONVENZIONI.....	pag	3
Art. 8 - PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI.....	pag	3
TITOLO IV - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE.....	pag	4
Art. 9 - IMMAGINE DEI SERVIZI E ACCESSO.....	pag	4
Art.10 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	pag	4
TITOLO V - ACCESSO E FREQUENZA	pag	5
Art.11 - UTENZA DEI SERVIZI.....	pag	5
Art.12 – FREQUENZA.....	pag	6
Art.13 - RETTE DI FREQUENZA.....	pag	6
Art.14 – CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI NEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE	pag	7
TITOLO VI - DIREZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO.....	pag	7
Art.15 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.....	Pag	7
Art.16 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI.....	Pag	8
Art.17 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.....	pag	8
Art.18 - PRESTAZIONI SANITARIE.....	pag	9
TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO.....	pag	9
Art.19 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.....	Pag	9
Art.20 – ACCREDITAMENTO.....	pag	10
Art.21 – VIGILANZA.....	pag	10
TITOLO VIII - NORME FINALI.....	pag	10
Art.22 - NORMA FINALE.....	pag	10

TITOLO I DEFINIZIONE

Art.1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, nel quadro della normativa nazionale e delle disposizioni della Legge Regionale n°6 del 9 aprile 2009 e della Delibera della Giunta Regionale n.588 del 12.5.09 all'oggetto "Approvazione linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" di cui all'allegato A, conservato in atti, del presente regolamento, disciplina il funzionamento del sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia nel Comune di Diano Marina.

TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art 2 - FINALITA'

1. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che in collaborazione e integrazione con le famiglie promuovono uno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini .
2. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia promuovono l'accoglienza nei confronti dei bambini stranieri favoriscono la convivenza pacifica di culture diverse attraverso la tutela e la salvaguardia di ogni diversità culturale e religiosa e valorizzano la multiculturalità.
3. La realizzazione di tali finalità è la conseguenza del riconoscimento dei bambini come soggetti competenti e attivi, portatori di identità individuali, soggetti di diritto, attivi protagonisti della loro esperienza, capaci di relazioni che consentono la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
4. Il sistema dei servizi è integrato con le famiglie, riconosciute come portatrici di propri valori e culture originali, co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, alle quali va riconosciuto il diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi .
5. Il perseguimento di tali finalità contribuisce infine, alla realizzazione di pari opportunità fra donne e uomini, in relazione al mondo del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali tra madri e padri.
6. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia rappresentano punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
7. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni culturali, sociali e sanitarie del territorio .
8. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia operano in rete con gli altri servizi socio educativi e scolastici del territorio , con particolare riferimento alle Scuole dell'Infanzia.
9. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono luoghi di produzione, elaborazione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Art. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

Il sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dalla L.R. n.6/2009 e dalla D.G.R. n.588/2009 del presente regolamento e sono :

- Nido d'infanzia
- Servizi integrativi
- Servizi domiciliari
- Servizi Ricreativi
- Servizi Sperimentali

Il Comune, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché nel presente regolamento, favorisce lo sviluppo e la regolazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, analizzando le finalità socio-educative contenute nella presentazione del progetto pedagogico, e monitorando il funzionamento tramite gli organi del Distretto Socio-Sanitario 3 e il Coordinatore Pedagogico.

Art 4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il Comune promuovendo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.
2. Il sistema pubblico dell'offerta di Servizi Educativi per la Prima Infanzia si compone di servizi a titolarità pubblica e di quelli privati autorizzati e/o accreditati.
3. Il Comune può affidare la gestione del servizio di Nido d'Infanzia, ai sensi della vigente normativa, ad un soggetto privato esterno.
4. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia si forma sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di una attenzione alla dinamica della domanda e dell'offerta e del raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.
5. Nell'ipotesi in cui una tipologia di servizio comporti una trasformazione si applicheranno le disposizioni regolamentari vigenti.
6. Il Comune, attraverso le procedure di autorizzazione al funzionamento, all'accreditamento e al controllo regola e sostiene lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia presenti sul territorio comunale.
7. Il Comune attraverso la conferenza dei Sindaci concorre, con il Distretto Socio-Sanitario N° 3, ad elaborare una programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia.

TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art 5 - SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Il Comune nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina il livello di sviluppo del sistema locale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, decide in particolare:

- A) Il numero di servizi di cui assumere la titolarità diretta,
- B) Il finanziamento da attribuire al sostegno dei servizi privati accreditati,
- C) Il finanziamento da destinare alla promozione dell'immagine e dell'informazione dei servizi.

Art 6 - RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

Il Comune, nei limiti dei finanziamenti di cui all'art.5 lett. B individua nella convenzione la forma con la quale realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate.

Art 7 - CONVENZIONI

- Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio
- I rapporti in convenzione stabiliscono:
 - A) Il numero dei posti riservati dal servizio accreditato al Comune.
 - B) Le modalità delle ammissioni
 - C) Il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione
 - D) Le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art 8 - PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI

Il Comune dispone iniziative volte a promuovere la qualificazione del sistema locale dei servizi. Queste iniziative sono rivolte a :

- Promuovere programmi di formazione per tutti gli operatori dei servizi
- Promuovere e utilizzare sistemi di valutazione della qualità.
- Promuovere e sviluppare modalità di gestione nei servizi accreditati o in convenzione.

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art 9 - IMMAGINE DEI SERVIZI E ACCESSO

Il Comune garantisce a tutte le famiglie interessate un'informazione capillare sui servizi nel proprio territorio al fine di:

1. Favorire l'accesso ai servizi.
2. Verificare la corrispondenza fra domanda e l'offerta di servizi.

Questi obiettivi vengono raggiunti mediante la diffusione di materiale informativo, avvisi pubblici, utilizzando organi di informazione, aperture per visite dei servizi.

Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, agli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art 10 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Nei servizi Educativi per la Prima Infanzia sono garantite forme di partecipazione delle famiglie e organismi di partecipazione.

Gli organismi di partecipazione hanno come propria finalità la promozione della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi mediante l'organizzazione di iniziative o di promozioni culturali inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo compartecipato dalle famiglie stesse.

IL COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEL NIDO D'INFANZIA È COSÌ COMPOSTO:

- a) Il Sindaco o suo delegato;
- b) Un rappresentante dei genitori eletto dai genitori;
- c) Un rappresentante del personale educativo eletto dagli educatori;
- d) Un rappresentante del personale collaboratore eletto dal personale;
- e) Il Coordinatore psico-pedagogico
- f) Il Dirigente del Settore.

Le ultime due figure sono comuni ad ogni Comitato costituito

Per i rappresentanti relativi ai punti b),c) e d) la nomina deve essere confermata mediante un atto amministrativo del Responsabile del Settore.

Il Comitato di partecipazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

I rappresentanti dei genitori rimangono in carica finché il bambino frequenta il nido.

Il Comitato può dichiarare la decadenza dei membri che non partecipino alle sedute, senza giustificato motivo per tre volte consecutive.

In questo caso, o in caso di dimissioni, il componente decaduto o dimessosi è sostituito con la stessa procedura prevista per la designazione.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, esperti o rappresentanti di altre associazioni con diritto d'intervento, ma non di voto.

I verbali delle riunioni sono redatti da un dipendente del Servizio Nido d'Infanzia.

Il Comitato elegge il presidente tra i propri membri.

Il Comitato è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni, per ragioni urgenti con il preavviso di 48 ore.

Il Comitato è convocato dal Presidente.

Deve essere convocato se almeno 1/3 dei suoi componenti ne fanno espressa richiesta.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le proposte s'intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato di partecipazione sulla base delle determinazioni approvate dal Comune, predispone un programma di attività attraverso il quale vengono definiti:

1. I risultati da conseguire
2. le attività da realizzare
3. gli strumenti operativi
4. le risorse finanziarie da impiegare
5. gli investimenti da compiere.

Il Comitato di Partecipazione:

- stabilisce l'orario di apertura del servizio, che dovrà essere compreso nei limiti massimi previsti dalla vigente Legge Regionale ed esprimere parere consultivo sul Calendario annuale.
- esprime il proprio parere consultivo riguardo la determinazione delle rette di frequenza a carico delle famiglie.

Al Comitato vengono sottoposte le informazioni relative all'analisi del gradimento del servizio in rapporto alle esigenze esplicitate dalle famiglie.

Il Comitato di Partecipazione si deve riunire almeno due volte l'anno.

COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI:

All'interno del Servizio Integrativo vengono nominati dal dirigente del Settore:

N°1 rappresentante dei genitori eletto dai genitori

N°1 rappresentante degli educatori eletto dagli educatori

N°1 rappresentante del personale collaboratore eletto dal personale.

Il Sindaco o suo delegato, il Coordinatore Psicopedagogico e/o il Dirigente del Settore sono membri di diritto.

Gli eletti partecipano alle sedute dei Comitati di Gestione, senza diritto di voto, ma contribuendo alle finalità proprie del Comitato.

COMITATO DI PARTECIPAZIONE SERVIZI DOMICILIARI:

I Componenti del Comitato di partecipazione dei Servizi Innovativi sono nominati dal Dirigente del Settore e sono:

N°1 Educatrice per ogni servizio

N°1 Genitore per ogni servizio

Il Presidente è il Sindaco o suo delegato e convoca almeno 2 volte all'anno il comitato di partecipazione.

Il Comune coordina le attività degli organismi di partecipazione delle famiglie nei Servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta.

Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V ACCESSO E FREQUENZA

Art 11 - UTENZA DEI SERVIZI

Nei Servizi Educativi per la prima Infanzia possono essere ammessi tutti i bambini in età utile:

- dai 3 mesi ai 36 mesi per i Nidi d'infanzia e per i Servizi Domiciliari,
- dai 18 mesi ai 36 mesi per il Servizio Integrativo, salvo ulteriori modifiche,
- dalla nascita ai 36 mesi per il Servizio Integrativo Centro bambini e genitori.

In via prioritaria sono ammessi i bambini residenti.

I bambini non residenti sono iscritti in apposita lista e vengono ammessi solo in caso di disponibilità dei posti ed a esaurimento, prioritariamente, della lista dei residenti.

Il bambino non residente, ma che ha almeno un genitore che svolge la propria attività lavorativa, opportunamente certificata, nel Comune di Diano Marina, è equiparato ai residenti.

Il bambino che frequenta il Nido d'infanzia del Comune in caso di cambio di residenza può concludere la frequenza dell'anno scolastico. La retta da corrispondere verrà aggiornata secondo la residenza.

Nei Servizi Domiciliari non sono ammessi bambini non residenti.

Le iscrizioni al Nido d'infanzia comunale o ai Servizi Integrativi, qualora attivati, si effettuano durante l'anno solare presso l'Ufficio Asilo Nido tramite la compilazione di apposito modulo di domanda e consegnati all'Ufficio Protocollo.

La scadenza è fissata il 15 luglio di ogni anno solare.

In caso di rinuncia, si perde il diritto al posto. La rinuncia deve essere redatta per iscritto e consegnata all'Ufficio Protocollo.

NIDO ESTIVO

L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della specificità dell'economia gestionale e delle esigenze lavorative dei genitori può organizzare il Nido estivo, assicurando l'apertura dei servizi nel periodo luglio-agosto, riducendo la disponibilità dei posti e stabilendo una retta di frequenza onnicomprensiva.

Le famiglie interessate devono presentare domanda, tramite la compilazione di apposito modulo da consegnare all'Ufficio Protocollo entro il 10 giugno di ogni anno.

Se la domanda viene accettata entro il 20 giugno devono corrispondere la retta del primo mese ed entro il 20 luglio la retta per il secondo mese.

L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata obbligatoriamente, per iscritto e protocollata entro il 30 giugno, in caso contrario la retta di frequenza anticipata sarà restituita con una decurtazione del 50% dell'importo corrisposto.

La retta di frequenza del nido estivo non è suscettibile di riduzioni.

Art 12 - FREQUENZA

1. I Servizi Educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- a) la realizzazione, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie per la presentazione generale del servizio;
- b) la realizzazione di un colloquio preliminare individualizzato all'inizio della frequenza con il Coordinatore Pedagogico;
- c) forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un familiare adulto e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

2. Per l'inizio frequenza dei bambini nei servizi Educativi della Prima Infanzia - ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie in merito - non sono richiesti esami medici di ammissione, fatte salve ulteriori successive modifiche.

3. Tutte le iniziative propedeutiche all'inizio della frequenza sono orientate in particolare a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei Servizi Educativi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

4. Il progetto organizzativo dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia si fonda in particolare sul presupposto della frequenza regolare dei bambini.

5. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di queste condizioni, per consentire il benessere dei bambini e un funzionamento razionale e stabile dei servizi.

6. In ogni Servizio Educativo Comunale le assenze, prolungate o ingiustificate superiori ai trenta giorni consecutivi determinano di diritto la perdita del posto, che viene sancita tramite provvedimento del Dirigente del Settore.

Art 13 - RETTE DI FREQUENZA

Nei Servizi Educativi per la Prima Infanzia l'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo annuale, determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei Servizi.

Il Responsabile di Settore informa i genitori dell'importo della retta a suo carico e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il 10 del mese, l'attestazione dell'avvenuto pagamento, deve essere consegnata alle educatrici di sezione.

Nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli nel nido d'infanzia la retta viene ridotta per ogni fratello oltre il primo del 50% mentre i buoni pasto devono essere pagati e consegnati per tutti.

Qualora l'inizio frequenza nel Nido o nei Servizi Integrativi avvenga entro il 15 del mese i genitori dovranno corrispondere l'intera retta, qualora il servizio inizi successivamente al 16 del mese la retta dovuta è del 50%.

Se il bambino nel mese di frequenza, subisce un periodo di malattia superiore ai 10 giorni, si applicherà una riduzione del 30% della retta esclusivamente dietro presentazione di certificato medico che attesti che l'assenza è dovuta a malattia. Non sono cumulabili più periodi di assenza nello stesso mese.

In caso di assenza per motivi di famiglia la retta dovrà essere corrisposta per intero, pena la decadenza. La riammissione, comunque, avverrà previa autocertificazione del buono stato di salute del proprio/a figlio/a.

Art 14 – CRITERI PER L'AMMISSIONE DEI BAMBINI NEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Il Comune tenuto conto delle richieste e del numero dei posti disponibili nel Nido d'infanzia Comunale, garantisce la trasparenza della procedura, predisponendo un'apposita graduatoria di accesso che viene realizzata tenendo conto dei seguenti fattori di precedenza:

- 1) figli orfani di entrambi i genitori, che siano affidati e conviventi con altri congiunti;
- 2) figli di madre nubile o padre celibe che non abbia congiunti entro il secondo grado, residenti nel comprensorio dianese;
- 3) figli di madre vedova o di padre vedovo nelle medesime condizioni di cui al sub.n.2;
- 4) figli di genitori separati nelle medesime condizioni di cui al sub.n.2;
- 5) figli di famiglia numerosa, limitatamente a due unità ogni tre figli con accertata impossibilità di custodia ed affidamento diverso ed in ricorrenza analoga del caso sub.n.2;
- 6) figli appartenenti a famiglie nelle quali vi siano componenti affetti da grave malattia, comprovata da certificazione rilasciata da medici specialisti della malattia dichiarata.

Inoltre saranno considerati come titoli di preferenza:

- a) i mesi compiuti dal/la bambino/a;
- b) l'attività lavorativa dei genitori comprovata da apposito certificato;
- c) la permanenza in lista d'attesa in relazione ai mesi trascorsi (ovvero la data di presentazione della domanda di ammissione).

Verranno accolte con priorità le domande presentate dai residenti del Comune di Diano Marina, in mancanza di copertura dei posti massimi di ogni sezione, sulla base delle domande e nelle condizioni di cui al precedente comma, potranno essere ammessi minori appartenenti a qualsiasi nucleo familiare di altro Comune con le seguenti priorità:

1. quelli residenti in un Comune del comprensorio dianese o che svolgano attività nel Comune di Diano Marina;
2. quelli residenti nel Comune di Imperia;
3. quelli residenti nella Provincia di Savona.

Nel corso dell'anno potranno essere accettate domande di iscrizione secondo le disponibilità e compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

I minori già frequentanti l'anno scolastico precedente saranno ammessi a partire dal primo giorno di apertura del servizio, secondo il calendario scolastico e dovranno presentarsi al Nido d'Infanzia entro cinque giorni dalla data di inizio delle attività. Decorso tale periodo senza giustificato motivo, l'iscrizione è revocata. Qualora nel corso dell'anno il minore resti assente per più di dieci giorni senza giustificazione perde ogni diritto.

TITOLO VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Art 15 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le funzioni di direzione e gestione sono garantite dal Responsabile del II Settore – Servizi alla persona.

Per il Coordinamento pedagogico si avvale di figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione.

Le funzioni del Coordinatore Pedagogico si sostanziano nelle seguenti specifiche attività :

- a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi.
- b. Indirizzo sostegno tecnico e supervisione del lavoro degli operatori.
- c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e di aggiornamento.
- d. Promozione dell'integrazione tra i Servizi Educativi per la Prima infanzia e altri Servizi Educativi, sociali e sanitari.
- e. Promozione e monitoraggio della qualità dei servizi offerti.
- f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

Il lavoro del Coordinatore Pedagogico garantisce continuità negli interventi, una verifica di efficacia e l'impiego razionale delle risorse.

Art 16 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale educativo e collaboratore è assegnato ai singoli servizi, nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini, tenendo conto dell'orario di apertura dei servizi e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale educativo e collaboratore, assegnati ad ogni singolo servizio, costituiscono il gruppo degli operatori o gruppo di lavoro.
3. Gli educatori garantiscono un rapporto continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività dei servizi organizzando, in collaborazione con il Coordinatore pedagogico, un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di sezione, incontri di discussioni, feste) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
4. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Particolari strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, comprendendo anche la presenza di un familiare in questo particolare periodo. Il rapporto individualizzato tra educatore e singolo bambino, l'attenzione alle cure personali, il coinvolgimento delle famiglie, consente di stabilire una base sicura e di fiducia, sulla quale nel tempo si costituisce positivamente l'esperienza dei bambini nei servizi .
5. L'attenta predisposizione all'ambiente, i materiali e gli arredi a disposizione dei bambini promuovono in essi la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e tra bambini e adulti.
6. L'organizzazione dei tempi, secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze.
7. L'organizzazione da parte degli educatori e dei collaboratori delle diverse situazioni di cura, gioco, socialità è finalizzata a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi .
8. L'orario di lavoro degli educatori è strutturato sull'alternanza dei turni che garantiscono ai bambini e alle famiglie figure di riferimento stabili.
9. L'orario degli educatori prevede un monte ore annuale per le attività di programmazione, aggiornamento e gestione sociale.
10. I bambini non possono essere consegnati a minorenni o a persone non conosciute o presentate alle educatrici, salvo precise disposizioni scritte dei genitori in merito.

Art 17 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

1. Caratteristica fondamentale di ogni Servizio Educativo per la Prima Infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. L'ente che gestisce il servizio provvede ad organizzare programmi di formazione permanente destinati a tutto il personale operante nei servizi educativi. (Coordinatore pedagogico, educatori, collaboratori addetti a tutti i servizi) in collaborazione con la Provincia ed altri Enti o Istituzioni (Regione – Università) tenuto conto delle proposte e

dei progetti presentati dal Coordinatore pedagogico, elaborati con la partecipazione degli stessi operatori.

Art 18 - PRESTAZIONI SANITARIE

Il Comune garantisce opportuni raccordi con i presidi sanitari pubblici del territorio e stipula appositi protocolli d'intesa in ordine alle seguenti materie:

- Informazione, prevenzione, sorveglianza igienico sanitaria.
- Regolamentazione delle segnalazioni di casi di disagio fisico – psicologico - sociale.

Si stabilisce, inoltre, un protocollo sanitario in base al quale è previsto l'allontanamento del bambino, quando:

- la temperatura interna è uguale o superiore a 38,5°;
- più di 3 scariche liquide in 3 ore;
- congiuntivite purulenta;
- esantemi se di esordio improvviso;
- vomito se ripetuto nel giro di poco tempo;
- pediculosi;
- ogni qualvolta il personale ne ravvisi la necessità per la tutela del bambino e della collettività.

Il genitore deve presentarsi tempestivamente quando è chiamato.

Dopo l'allontanamento il bambino non può essere riammesso il giorno successivo e deve presentare certificato medico di idoneità per la sua riammissione.

Il personale non somministra farmaci di nessun tipo, solo farmaci "salvavita" se prescritti dal medico curante o specialista, che precisi diagnosi e posologia, previa autorizzazione scritta dei genitori.

Nei Servizi Educativi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa per i bambini e per il personale.

La dieta alimentare, comprensiva delle merende, viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni del servizio di dietologia dell'ASL territoriale e seguita dalla Pediatra.

Il personale addetto al servizio mensa in collaborazione con la Pediatra, predispose gli ordini per la fornitura della merce e controlla la qualità degli alimenti.

Il personale dell'ASL, con la collaborazione del personale addetto al servizio mensa, collabora con il Coordinatore pedagogico per quanto riguarda il controllo delle attrezzature utilizzate nelle varie cucine.

Il personale addetto al servizio mensa è responsabile del controllo delle procedure di qualità HCCP.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art 19 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Sono sottoposti all'autorizzazione e al funzionamento, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, tutti i Servizi Educativi per la Prima infanzia presenti nel territorio comunale.

Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento :

1. Corrispondenza agli standards strutturali di ogni tipologia di servizio a quanto previsto dalla normativa regionale.
2. Corrispondenza degli indicatori di qualità previsti dalla normativa regionale.
3. Corrispondenza dei titoli di studio per tutti gli operatori assegnati ai servizi.
4. Ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
5. Presentazione del Progetto Educativo–Didattico del servizio con indicazioni del Responsabile e del Coordinatore Pedagogico.
6. Presentazione del regolamento dei servizi.
7. Indicazione del numero di bambini accolti.
8. Indicazione nominativa degli operatori e possesso dei titoli di studio e della formazione svolta.
9. Orario di funzionamento del servizio.

10. Periodo di apertura.

11. Retta a carico delle famiglie.

L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

Il Comune per l'autorizzazione al funzionamento si avvale della collaborazione degli organi del Distretto Socio-Sanitario 3 e dell'ASL 1 Imperiese.

Art 20 - ACCREDITAMENTO

Tutti i Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune sono interessati al regime dell'accREDITamento.

I criteri per l'accREDITamento, fatta salva la specifica legislazione regionale in materia, sono i seguenti:

1. Possesso dei requisiti per l'autorizzazione.
2. Progetto pedagogico e organizzativo del servizio.
3. Possesso del regolamento del servizio.
4. Programma di formazione del personale educativo e collaboratore, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.
5. Individuazione del Coordinatore Pedagogico e indicazione del suo curriculum formativo.
6. Indicazione di modalità di scambi con gli altri Servizi Educativi del Comune.
7. Previsione di modalità di partecipazione delle famiglie, secondo quanto indicato nel presente regolamento.
8. Utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità.
9. Presenza nelle ammissioni di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini disabili e/o in disagio sociale e criteri di pari opportunità senza discriminazioni, in base al sesso, razza, cultura, religione.
10. Per i Servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso e finanziamento pubblico.
11. I Servizi privati possono rivolgere domanda di accREDITamento al Comune.
12. La domanda di accREDITamento deve contenere tutte le informazioni di cui agli articoli precedenti del regolamento.
13. L'accREDITamento ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini.
14. La domanda per il rinnovo deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta e nel caso di variazioni, devono essere descritte.
15. Il Comune ha tempo 30 giorni per certificare l'accREDITamento.

Art 21 - VIGILANZA

Il Comune attraverso gli organi del Distretto Socio-Sanitario 2 ed i Servizi dell'ASL 1 Imperiese, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio mediante visite periodiche ai servizi.

Nel caso in cui il Comune, nell'esercizio della vigilanza, rilevi la non corrispondenza delle condizioni che diedero luogo all'autorizzazione, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste entro 90 giorni, nel caso in cui il soggetto gestore non rispettasse i tempi previsti per l'adeguamento, e comunque nel rispetto della specifica legislazione regionale in materia si procederà alla chiusura del servizio.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art 22 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.